La cava di Monte Croce, la legge n. 1097 del 1971 e la sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 1973:

un caso emblematico del rapporto tra tutela del paesaggio e attività economica

Introduzione

La vicenda della cava di Monte Croce, situata nel territorio di Battaglia Terme all'interno dell'area dei Colli Euganei, costituisce uno dei casi più significativi nella storia della tutela ambientale italiana del secondo dopoguerra. Essa si colloca in un momento di profonda trasformazione del rapporto tra sviluppo economico, sfruttamento delle risorse naturali e protezione del patrimonio paesaggistico, anticipando temi che sarebbero divenuti centrali nel dibattito giuridico e costituzionale degli anni successivi.

L'interesse storico-giuridico del caso non deriva esclusivamente dalla vicenda locale della cava, ma soprattutto dal suo collegamento con la legge 29 novembre 1971, n. 1097, nota come legge Romanato-Fracanzani, e con la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 1973. Quest'ultima rappresenta una delle prime e più importanti pronunce che hanno riconosciuto la centralità del paesaggio quale bene costituzionalmente protetto, affermando la legittimità di consistenti limitazioni imposte all'iniziativa economica privata in nome della tutela dell'interesse collettivo.

La vicenda di Monte Croce permette dunque di osservare concretamente come un principio costituzionale, formulato nell'articolo 9 della Costituzione repubblicana, sia stato progressivamente tradotto in strumenti normativi e applicativi capaci di incidere significativamente sui diritti dei privati e sulle dinamiche economiche locali.

I Colli Euganei e lo sviluppo dell'attività estrattiva

Per comprendere pienamente la portata della vicenda è necessario collocarla nel contesto storico dei Colli Euganei. Questo sistema collinare di origine vulcanica, situato nella pianura veneta meridionale, possiede caratteristiche geologiche, naturalistiche e paesaggistiche di straordinario valore. Fin dall'Ottocento l'area è stata oggetto di attività estrattive finalizzate allo sfruttamento della trachite e di altre rocce utilizzate nell'edilizia e nelle opere pubbliche.

Nel corso del Novecento, tuttavia, lo sfruttamento delle cave assunse proporzioni sempre maggiori. L'intensificazione delle attività estrattive produsse profonde modificazioni morfologiche del territorio, incidendo negativamente sull'equilibrio ambientale e sull'integrità del paesaggio collinare. In assenza di una disciplina organica di tutela, numerosi versanti vennero progressivamente alterati e alcuni siti subirono trasformazioni irreversibili.

In questo contesto si inserisce la cava di Monte Croce. La documentazione storica ricostruita da Gianni Sandon evidenzia come la prima domanda di apertura risalisse al 1930 e come

l'attività abbia conosciuto una significativa ripresa nel 1963. Negli anni Sessanta la cava divenne uno dei simboli del conflitto tra esigenze economiche e istanze di conservazione ambientale che stavano emergendo nella società civile locale.

Parallelamente all'espansione delle attività estrattive si sviluppò infatti una crescente sensibilità collettiva verso la salvaguardia del territorio. Comitati di cittadini, associazioni culturali e organizzazioni ambientaliste iniziarono a denunciare il rischio di una compromissione irreversibile del paesaggio euganeo, promuovendo una mobilitazione che avrebbe avuto un ruolo determinante nell'elaborazione delle successive misure legislative.

La vicenda della cava di Monte Croce

La storia della cava di Monte Croce costituisce un esempio emblematico dell'intreccio tra problematiche ambientali, profili di sicurezza pubblica e intervento dell'autorità amministrativa.

Un momento cruciale si verificò nel 1966, quando la zona collinare di Battaglia Terme venne sottoposta a vincolo paesaggistico. Tale provvedimento rappresentò il primo significativo riconoscimento istituzionale del valore ambientale dell'area, ma non determinò l'immediata cessazione delle attività estrattive.

Nel 1968 la Soprintendenza autorizzò un progetto di ampliamento della cava. La decisione suscitò forti reazioni da parte della popolazione locale e contribuì alla nascita del Comitato per la salvezza dei Colli di Battaglia, espressione di un movimento civico orientato alla difesa del patrimonio paesaggistico.

L'episodio decisivo si verificò tra il 12 e il 13 marzo 1969. I lavori di escavazione provocarono infatti una frana che portò il fronte di cava a ridosso dell'abitazione della famiglia Orietti, collocata a meno di venti metri dalla zona interessata dagli scavi. L'evento evidenziò non solo le conseguenze paesaggistiche dell'attività estrattiva, ma anche i rischi per l'incolumità delle persone.

A seguito dell'accaduto, il Pretore di Monselice dispose il 14 marzo 1969 la sospensione dei lavori. Il provvedimento venne successivamente affiancato da un'ordinanza del Corpo delle Miniere. Secondo la ricostruzione storica disponibile, tale sospensione non fu più revocata.

Questo elemento risulta fondamentale per comprendere il successivo sviluppo della vicenda. La cessazione dell'attività a Monte Croce non fu infatti originariamente conseguenza diretta della legge del 1971, ma derivò da un provvedimento adottato per ragioni di sicurezza e di rispetto della normativa mineraria.

Quando il legislatore intervenne due anni più tardi, la cava risultava già inattiva da un periodo significativo.

La legge n. 1097 del 1971 e la tutela dei Colli Euganei

La crescente mobilitazione sociale e la crescente consapevolezza del valore naturalistico dei Colli Euganei portarono all'approvazione della legge 29 novembre 1971, n. 1097.

La normativa rappresentava un intervento straordinario e innovativo nel panorama giuridico italiano dell'epoca. Il suo obiettivo non era semplicemente regolamentare l'attività estrattiva, ma arrestare il degrado progressivo del territorio attraverso un sistema speciale di tutela paesaggistica.

La legge introduceva una disciplina differenziata delle cave esistenti. Alcune attività potevano proseguire entro limiti rigorosamente stabiliti, previa autorizzazione delle autorità competenti; altre, invece, erano destinate alla cessazione definitiva.

Particolarmente significativa risultò la previsione che vietava la riapertura delle cave non operative alla data del 1° ottobre 1970. Tale disposizione assunse una rilevanza decisiva per il caso Monte Croce.

Poiché la cava era già inattiva dal marzo 1969, essa rientrava pienamente nella categoria delle attività che non potevano essere riattivate. In altri termini, la legge non impose la chiusura originaria della cava, ma trasformò una sospensione già esistente in una situazione destinata a divenire definitiva.

Sotto il profilo giuridico, questo passaggio riveste notevole importanza. Esso dimostra come il legislatore abbia utilizzato una disciplina generale di tutela paesaggistica per consolidare situazioni di fatto già esistenti, rafforzandole mediante un divieto normativo di carattere permanente.

La sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 1973

1. La sentenza n. 9/1973

La sentenza nasce da due procedimenti penali promossi davanti alle Preture di Este e Monselice nei confronti di Mario Lorenzin e Leonzio Fiocco, imputati per avere proseguito attività estrattive in violazione della legge n. 1097 del 1971. La Corte fu quindi chiamata a valutare la compatibilità costituzionale delle limitazioni imposte alle cave dei Colli Euganei.

La sentenza è stata:

- decisa il 6 febbraio 1973;
- depositata il 20 febbraio 1973;

- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 28 febbraio 1973.

Il procedimento riuniva due giudizi penali:

Pretura	Imputato	Vicenda
Este	Mario Lorenzin	Prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava di Baone, in violazione del divieto dell'art. 2
Monselice	Leonzio Fiocco	Procedimento penale relativo alla violazione della legge n. 1097/1971

Proprietà privata e funzione sociale

Uno degli aspetti più innovativi della sentenza riguarda il rapporto tra proprietà privata e interesse pubblico.

La Corte affermò che **il diritto di proprietà non possiede carattere assoluto**, **ma deve essere interpretato alla luce della sua funzione sociale, come previsto dall'articolo 42 della Costituzione.** Di conseguenza, il legislatore può imporre limitazioni all'utilizzo dei beni privati quando ciò sia necessario per la tutela di interessi collettivi di particolare rilevanza.

Nel caso dei Colli Euganei, l'interesse pubblico era rappresentato dalla conservazione di un paesaggio di eccezionale valore storico, culturale e naturale. Secondo la Corte, il sacrificio imposto ai proprietari delle cave trovava giustificazione nel perseguimento di un bene costituzionalmente protetto.

Particolarmente significativa fu inoltre l'affermazione secondo cui i vincoli paesaggistici non dovevano essere necessariamente accompagnati da un indennizzo. **Richiamando la tradizione legislativa già consolidata dalla legge n. 1497 del 1939**, la Corte sostenne che la tutela del paesaggio costituisce un limite intrinseco al contenuto del diritto di proprietà.

Questa impostazione avrebbe influenzato profondamente l'evoluzione del diritto urbanistico e ambientale italiano.

Libertà economica e tutela del paesaggio

Un secondo nucleo fondamentale della sentenza riguarda l'articolo 41 della Costituzione, relativo alla libertà di iniziativa economica privata.

La Corte riconobbe che l'attività estrattiva rappresentava una forma legittima di impresa, ma precisò che la libertà economica non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale.

Il paesaggio, in quanto valore costituzionale protetto, costituisce un interesse pubblico idoneo a giustificare significative limitazioni all'attività economica.

Questa affermazione assume una rilevanza storica particolare perché anticipa una concezione moderna dello sviluppo sostenibile, nella quale la crescita economica non può essere perseguita a discapito della conservazione del patrimonio ambientale.

La sentenza contribuì così a consolidare l'idea secondo cui la tutela dell'ambiente non rappresenta un ostacolo eccezionale allo sviluppo, bensì uno dei criteri attraverso cui l'attività economica deve essere valutata e disciplinata.

Sebbene la sentenza non richiami espressamente l'articolo 32 della Costituzione, la tutela del paesaggio e dell'ambiente appare strettamente connessa alla protezione della salute collettiva. La conservazione dell'equilibrio ambientale costituisce infatti una condizione essenziale per il benessere fisico e psicologico della popolazione e anticipa la moderna concezione dell'ambiente come presupposto della qualità della vita.

Monte Croce come caso paradigmatico

Pur non essendo dimostrato che la cava di Monte Croce fosse direttamente coinvolta nei procedimenti oggetto della sentenza n. 9 del 1973, la sua vicenda costituisce **un esempio** paradigmatico dell'applicazione dei principi affermati dalla Corte.

La cronologia degli eventi mostra chiaramente come la sospensione originariamente disposta per ragioni di sicurezza sia stata successivamente consolidata dalla normativa di tutela paesaggistica.

In questo senso Monte Croce rappresenta una concreta manifestazione del passaggio da una concezione prevalentemente produttivistica del territorio ad una visione che riconosce il valore autonomo dell'ambiente e del paesaggio.

La trasformazione dell'ex cava in area recuperata e inserita nel contesto del Parco Regionale dei Colli Euganei assume un forte significato simbolico. Uno spazio un tempo destinato allo sfruttamento industriale è stato progressivamente restituito alla collettività come bene ambientale e paesaggistico.

Conclusioni

La vicenda della cava di Monte Croce e il suo rapporto con la legge n. 1097 del 1971 e con la sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 1973 rappresentano una tappa fondamentale nell'evoluzione della tutela ambientale italiana.

Dal punto di vista storico, il caso testimonia il ruolo svolto dalle comunità locali e dai movimenti civici nella salvaguardia dei Colli Euganei. **Dal punto di vista giuridico**, esso evidenzia il progressivo consolidamento del principio secondo cui il paesaggio costituisce un valore costituzionale primario, capace di giustificare rilevanti limitazioni alla proprietà privata e all'iniziativa economica.

La sentenza del 1973 non determinò direttamente la chiusura della cava di Monte Croce, già sospesa dal 1969, ma contribuì a legittimare il quadro normativo che ne impedì la riapertura. La sua importanza risiede soprattutto nell'aver affermato che la tutela del paesaggio non rappresenta un interesse secondario rispetto alle esigenze economiche, bensì un valore fondamentale dell'ordinamento repubblicano.

A oltre cinquant'anni di distanza, tali principi mantengono una straordinaria attualità. Essi continuano a costituire uno dei fondamenti del diritto ambientale italiano e rappresentano una delle più significative espressioni del ruolo della Costituzione nella protezione del patrimonio naturale e culturale italiano.

La vicenda di Monte Croce dimostra come la tutela del paesaggio non sia nata da una scelta improvvisa del legislatore, ma da un lungo processo che ha coinvolto studiosi, cittadini, associazioni e istituzioni. La sentenza n. 9 del 1973 rappresenta il momento in cui questo percorso trova il proprio riconoscimento costituzionale. Attraverso essa la Corte afferma che il paesaggio non costituisce un semplice bene estetico, ma un valore fondamentale della Repubblica, appartenente all'intera collettività e da preservare anche quando ciò comporta sacrifici economici per i singoli. In questo senso il caso dei Colli Euganei anticipa la moderna idea di sviluppo sostenibile e rimane una delle decisioni più importanti nella costruzione del diritto ambientale italiano.

I principi affermati dalla Corte trovarono ulteriore sviluppo nell'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei nel 1989, oggi esteso per circa 18.694 ettari e comprendente quindici comuni. Il Parco rappresenta la concreta traduzione amministrativa e territoriale di quella concezione del paesaggio come bene pubblico che la sentenza n. 9 del 1973 aveva contribuito a consolidare.

La sentenza n. 9 del 1973 segna il passaggio dalla tutela del paesaggio come interesse amministrativo alla tutela del paesaggio come valore costituzionale primario. Attraverso questa decisione la Corte costituzionale afferma che ambiente, paesaggio e patrimonio naturale non appartengono soltanto ai proprietari dei singoli beni, ma all'intera collettività e alle generazioni future. Per questo motivo il caso dei Colli Euganei rappresenta ancora oggi una delle pietre miliari del diritto ambientale italiano.